

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 128 IN DATA 08.08.2001

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE E AL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti le domande e il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, così come previsto dall'articolo 8, 1° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

ARTICOLO 2

AMBITO TERRITORIALE

In attuazione dell'articolo 2 delle direttive regionali il comune di Quart rientra in un'area sovracomunale corrispondente alla Comunità Montana "Monte Emilius", comprensivo del comune di Aosta.

Nel comune di Quart sono ammesse, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI le seguenti tipologie:

1. medie strutture di minore dimensione (M1)
2. medie strutture di grandi dimensione (M2)

3. grandi strutture di minore dimensione (G1)
4. grandi strutture di grandi dimensione (G2)

TITOLO II

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

ARTICOLO 3

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1.500 mq. sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta (90) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo articolo. Per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.

Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati nei modi stabiliti dal successivo articolo 6.

Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità e dell'incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolare.

I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma.

Se la carenza di qualche presupposto della domanda non sia rimediabile del breve periodo la stessa sarà rigettata con provvedimento di diniego opportunamente motivato.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18.

Il soggetto dovrà comunicare preventivamente al Comune Quart l'inizio dell'attività.

ARTICOLO 4 ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998.

La domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò è data espressa comunicazione all'interessato.

La domanda di autorizzazione con relativi allegati deve essere presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa.

La domanda deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- a) l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
- c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- a) eventuale dichiarazione attestante il possesso delle priorità ed automatismi previsti all'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;

b) attestato di idoneità urbanistica ai sensi dell'articolo 10, 2° comma della legge regionale 12/1999;

c) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

d) planimetria generale aggiornata della località nella scala della mappa catastale estesa sull'area circostante della proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a 100 metri comprendente almeno una strada carrozzabile o parte della più vicina frazione nella quale siano indicati i fabbricati esistenti;

e) planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici (utili interne) e indicazione delle altezze interne dei singoli locali. Tale planimetria deve essere conforme a quella allegata alla concessione edilizia, se già in possesso e/o corrispondere alla realtà dei luoghi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;

f) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio e verde sia ad uso pubblico sia ad uso privato con relative verifiche analitiche.

I documenti di cui al punto d), e), f), se già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di un altro ente, potranno essere certificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso degli stessi con l'identificazione dell'intestatario, del numero e data del provvedimento.

ARTICOLO 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La realizzazione di una nuova medie struttura di vendita è subordinata:

- a) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/1999;
- b) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- c) alle altre norme vigenti e alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 6

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda regolarmente redatta provvede:

- a) a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 - Capo III;
- b) alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni, allegati richiesti;
- c) alla verifica della compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/1999;
- d) alla verifica della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
- e) alla verifica delle altre norme vigenti e alle norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

Al termine del controllo di cui al precedente articolo l'autorità individuata dalla normativa vigente provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è negata:

1. quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 5;
2. sia negata, o comunque non rilasciata non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine, del procedimento previsto, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le priorità previste dall'articolo 4 delle direttive.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7.

ARTICOLO 9

AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

L'ampliamento di un esercizio di media struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI e dai precedenti articoli 3, 4, 5, 6.

ARTICOLO 10

ESTENSIONE O IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è equivalente all'apertura di un nuovo esercizio.

TITOLO III

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

ARTICOLO 11

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale secondo le modalità previste all'articolo 5 della legge regionale 12/1999.

In relazione a quanto sopra stabilito si precisa che per data di presentazione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.

Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivate le procedure previste all'articolo 5 della legge regionale 12/1999.

Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità e dell'incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolare. Le eventuali integrazioni devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni e i "sessanta giorni dal ricevimento della domanda" si intendono decorrenti dalla presentazione della stessa solo se formalmente regolare e corretta, mentre, in caso contrario, cominciano a decorrere dalla completa e corretta presentazione delle necessarie integrazioni.

I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma.

Se la carenza di qualche presupposto della domanda non sia rimediabile del breve periodo la stessa sarà rigettata con provvedimento di diniego opportunamente motivato.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18.

Il soggetto dovrà comunicare preventivamente al Comune di Quart l'inizio dell'attività.

ARTICOLO 12

ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E MODALITÀ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE

La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998.

La domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto né ad avviare il procedimento di richiesta dell'autorizzazione - e quindi a conseguire gli scopi voluti dall'interessato - ed è conseguentemente, respinta ed archiviata e di ciò è data espressa comunicazione all'interessato.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata in duplice copia con tutte le firme in originale (titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto), una per il Comune, una per l'impresa.

La domanda deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

- a) l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- b) la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;

c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, presenti e contenute - in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

Alla domanda qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere allegati, oltre che la documentazione prevista dall'articolo 5, 1° comma, lettere a) e b) della legge regionale 12/1999 la seguente documentazione:

a) eventuale dichiarazione attestante il possesso delle priorità ed automatismi previsti all'articolo 4 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;

b) attestato di idoneità urbanistica ai sensi dell'articolo 10, 2° comma della legge regionale 12/1999;

c) relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

ARTICOLO 13

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La realizzazione di una nuova grande struttura di vendita è subordinata:

a) alla compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/1999;

b) alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;

c) alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;

d) alle altre norme vigenti e alle norme igienico/sanitarie.

ARTICOLO 14

PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA DOMANDA

Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda regolarmente redatta provvede:

a) a dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18 - Capo III;

b) alla verifica della loro regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni, allegati richiesti;

- c) alla verifica della compatibilità territoriale di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/1999;
- d) alla verifica delle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI;
- e) alla verifica della conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alla relativa normativa;
- f) alla verifica delle altre norme vigenti e alle norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 15

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E MOTIVI DI DINIEGO

La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta e convocata dall'organo stabilito dalle norme statutarie competente ad emanare l'atto autorizzatorio finale, nei termini previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12/1999.

L'autorizzazione è negata:

1. quando l'apertura o l'ampliamento non rispetti i criteri ed i parametri di cui all'articolo 13;
2. non esista disponibilità della necessaria superficie di vendita autorizzabile;
3. sia negata, o comunque non rilasciata non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine, del procedimento previsto, la concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.

Nel caso di domande concorrenti per l'apertura di una grande struttura di vendita nella medesima area si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 5 sesto comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

ARTICOLO 16

TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita è disciplinato dall'articolo 7 della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

ARTICOLO 17

AMPLIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

L'ampliamento di un esercizio di grande struttura è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 4° comma e 5, 4° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15.

ARTICOLO 18

ESTENSIONE O IL CAMBIAMENTO DEL SETTORE MERCEOLOGICO

L'estensione o il cambiamento del settore merceologico è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, 5° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

TITOLO IV

CENTRI COMMERCIALI

ARTICOLO 19

CENTRI COMMERCIALI

Le procedure da seguire per l'apertura di un centro commerciale così come definito all'articolo 4, 1° comma lettera g) del decreto legislativo 114/1998, nonché per l'apertura di un centro commerciale di vicinato così come definito all'articolo 3, 2° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI, sono determinati congiuntamente dall'articolo 5 della legge regionale 12/1999 e dall'articolo 3, 2° comma della deliberazione del Consiglio Regionale 12 gennaio 2000, n. 1088/XI.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La legittimazione all'accesso dei documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque possa dimostrare che il provvedimento e gli atti endoprocedurali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.